

**COMUNE DI BRUGNERA**  
**PROVINCIA DI PORDENONE**

---

**REGOLAMENTO**  
**PER L'ASSEGNAZIONE DELLE STRUTTURE**  
**ABITATIVE DI PROPRIETA' DEL COMUNE CON**  
**DESTINAZIONE**  
**ASSISTENZIALE**

*Approvato con deliberazione di C.C. N. 7 del 26.01.2006*  
*Modificato con deliberazione di C.C. N. 12 del 30.04.2010*

# REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE STRUTTURE ABITATIVE DI PROPRIETA' DEL COMUNE CON DESTINAZIONE ASSISTENZIALE

## **Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento disciplina l'assegnazione di alloggi presenti nel territorio comunale di Brugnera, utilizzati al fine di ospitare persone, residenti nel comune di Brugnera autosufficienti o parzialmente autosufficienti, per far fronte a loro necessità sociali.

Dette strutture alloggiative tendono ad evitare l'isolamento individuale o lo sradicamento della persona dalla propria realtà sociale, a consentire una continuità di vita dignitosa all'interno della comunità, a rispondere con mezzi idonei alla domanda di assistenza dell'adulto e/o anziano bisognoso.

## **Art. 2 – PATRIMONIO ABITATIVO**

Il patrimonio abitativo di proprietà comunale con destinazione assistenziale è formato dai seguenti immobili:

n.10 mini-alloggi situati rispettivamente nel capoluogo (n.6 ) e nella frazione di Maron (n.4 );

n.2 alloggi nella frazione di S. Cassiano;

n.1 alloggio nel capoluogo di Brugnera (Via S. Giacomo).

Di detto patrimonio, si intende riservare agli anziani, aventi i requisiti di cui al successivo art.4, n.7 alloggi, ubicati rispettivamente a Maron (n.2 ), Brugnera (n.4 ) e a S. Cassiano (n.1 );

l'amministrazione comunale si riserva comunque la disponibilità di n.1 alloggio al fine di soddisfare eventuali situazioni contingenti di grave ed urgente necessità.

La destinazione degli alloggi come sopra definita verrà attuata man mano che le attuali occupazioni si risolveranno.

## ***SEZIONE 1: ALLOGGI RISERVATI AGLI ANZIANI***

### **Art.3 – CARATTERISTICHE DEGLI ALLOGGI DESTINATI AGLI ANZIANI**

Gli alloggi, arredati e funzionanti, sono predisposti per accogliere una o due persone. All'atto della consegna dell'alloggio all'utente, sarà redatto un inventario con la descrizione dei locali, del loro stato di conservazione, dell'arredo e di quant'altro forma parte integrante del servizio sociale prestato.

### **Art. 4 – REQUISITI DEGLI ASPIRANTI ASSEGNATARI ANZIANI**

Per poter concorrere all'assegnazione dei mini-alloggi, gli aspiranti assegnatari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere residenti nel Comune di Brugnera da almeno un anno o, nel caso di stranieri immigrati, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno biennale in corso di validità ed essere residenti nel Comune di Brugnera da almeno un anno alla data di presentazione della domanda. Fanno eccezione gli emigrati rientrati dall'estero a seguito di pensionamento o per altri motivi;
- b) aver superato l'età dei sessantacinque anni;
- c) vivere solo/soli o essere temporaneamente ospiti di un familiare o altra persona; in caso di domanda presentata da una persona parzialmente autosufficiente deve essere prevista la convivenza di un familiare o altra persona in grado di prestare l'assistenza dovuta (le condizioni sanitarie dovranno essere comprovate da apposito certificato);
- d) non essere proprietari di un'abitazione ubicata sul territorio nazionale da almeno cinque anni o da minor periodo nel caso in cui la privazione del diritto di proprietà o di altro diritto reale non sia dipesa da alienazione volontaria. Nel caso in cui il richiedente fosse titolare della proprietà

di un'abitazione, questa deve essere inabitabile per motivi di staticità e/o di igiene. Se proprietari di alloggio sottoposto a esproprio per motivi di pubblica utilità, le procedure espropriative devono essere già avviate alla data della presentazione della domanda;

- e) siano titolari di una quota del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile adibito ad abitazione tale da non permettere l'utilizzo della medesima;
- f) fruiscano di un I.S.E.E. annuo riferito all'intero nucleo familiare e dato da qualsiasi entrata a qualsiasi titolo percepita da ogni componente il nucleo, anche se non soggetta ad alcuna tassazione o obbligo di denuncia, non superiore ad 11.000,00 o a diverso importo successivamente determinato dal Consiglio Comunale. Restano salve ed impregiudicate le assegnazioni in corso.

Qualora l'anziano faccia parte di un nucleo familiare più numeroso (es. viva con un figlio) verrà operata una estrazione dal nucleo familiare per l'applicazione dell'I.S.E.E.

- g) non aver rinunciato all'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica nei due anni precedenti e non esserne beneficiari e di impegnarsi a presentare domanda per essere inclusi nelle graduatorie degli aspiranti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

I requisiti sopra descritti di cui alle lett. a) b) e c), devono essere posseduti dal richiedente alla data della presentazione della domanda per l'assegnazione degli alloggi, mentre i requisiti di cui alle lett. d) e) f) e g) devono essere posseduti da tutte le persone interessate all'assegnazione, sempre alla data della presentazione della domanda.

Tutti i requisiti infine devono permanere all'atto dell'assegnazione e in costanza della medesima. In caso di carenza di uno dei requisiti previsti nel presente articolo, il Responsabile del Servizio, su proposta dell'Assistente Sociale e sentito l'assessore competente, può ammettere a valutazione la domanda secondo quanto previsto dall'art.6 .

*1 lettera a) aggiunte e sostituite parole con deliberazione di C.C nr.12 del 30.04.2010*

*2 lettera f) integrato testo con deliberazione di C.C nr.12 del 30.04.2010*

*3 lettera g) rettificato testo con deliberazione di C.C nr.12 del 30.04.2010*

*4 comma3 aggiunto testo con deliberazione di C.C nr.12 del 30.04.2010*

## **Art. 5 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE ED ISTRUTTORIA**

I richiedenti dovranno produrre la domanda su apposito modulo al quale devono essere allegati:

- Autocertificazione concernente lo stato di famiglia e la residenza;
- Permesso di soggiorno biennale in corso di validità,
- Atto notorio o dichiarazione sostitutiva attestante che né il dichiarante né i componenti del nucleo familiare sono o erano titolari di alcuno dei diritti di cui all'art.4, comma 1, lettera d);
- Dichiarazione I.S.E.E. dell'intero nucleo familiare, dato da qualsiasi entrata a qualsiasi titolo percepita da ogni componente del nucleo, anche se non soggetta ad alcuna tassazione o obbligo di denuncia.

Alla domanda, debitamente compilata e sottoscritta, può essere allegato ogni altro documento o titolo atto a comprovare il maggior diritto all'assegnazione, tra cui:

- a) dichiarazione di antiigienicità dell'alloggio rilasciata dal Responsabile dell'A.S.S., ovvero la precaria condizione statica rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale;
- b) provvedimento dell'autorità competente diretto al rilascio dell'alloggio attualmente occupato;
- c) ordinanza/comunicazione di rilascio di alloggio di servizio per avvenuto collocamento a riposo;
- d) provvedimento esecutivo di sfratto;
- e) copia della sentenza di divorzio e separazione;
- f) tutti gli eventuali documenti ritenuti utili ai fini della assegnazione;
- g) autocertificazione che attesti il rientro definitivo da uno stato estero;
- h) un elenco e/o note informative sui tenuti agli alimenti.

I documenti di cui alle lettere a),b),c),d),e),f) e g) possono essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, anche contenuta all'interno dell'istanza.

Il Comune, procede, sulla scorta dei documenti prodotti dagli interessati, all'istruttoria delle domande, tenuto conto della relazione presentata dall'Assistente sociale sui tenuti agli alimenti.

Il Comune può richiedere agli interessati di produrre, fissando a tale fine termini perentori, i documenti occorrenti a comprovare e completare la situazione denunciata nella domanda.

## **Art. 6 - ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI E DEFINIZIONE DI EVENTUALE GRADUATORIA**

La domanda può essere presentata con cadenza semestrale rispettivamente entro i mesi di maggio e novembre dell'anno corrente.

Si prescinde dalle su evidenziate scadenze qualora la richiesta di assegnazione rivesta carattere di urgenza.

Considerato che gli alloggi disponibili per fini socio-assistenziali non sempre possono essere sufficienti a soddisfare tutte le richieste dei cittadini interessati, verrà formulata una graduatoria di priorità da parte della Commissione di cui all'art. 11, graduatoria che verrà aggiornata man mano che verranno esaminate le domande.

Il richiedente ritenuto idoneo mantiene il punteggio, conseguito a seguito dell'esame della commissione e sempre che non intervengano nuovi elementi atti a far rideterminare il punteggio attribuibile, anche nel semestre successivo. A seguito della nuova graduatoria, la collocazione all'interno della stessa, può subire delle modifiche.

Ai fini dell'assegnazione di uno o più minialloggi e della predisposizione della graduatoria di priorità si valuteranno le varie situazioni dei richiedenti e verranno assegnati i seguenti punteggi:

1) Richiedenti che alla data della domanda abitino con il proprio nucleo familiare in baracche o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione, quali soffitte, bassi o simili: punti 4

2) Richiedenti che alla data della domanda abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari legati da vincolo di parentela entro il 4° grado: punti 2

3) Richiedenti che alla data della domanda abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro nucleo familiare o più nuclei familiari non legati da vincolo di parentela o affinità: punti 3

Nel caso in cui i figli non presentino la dichiarazione I.S.E.E. non verrà assegnato alcun punto

4) Richiedenti che alla data della domanda abitino da soli e non abbiano figli in grado di contribuire al loro sostentamento. punti 4

5) Richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero emesse dalle autorità competenti : punti 2

6) Richiedenti che debbono abbandonare l'alloggio per motivi di pubblica utilità o pubblico interesse risultante da provvedimenti emessi dalle autorità competenti o per esigenze di risanamento edilizio accertate dall'autorità comunale: punti 2

7) Richiedenti che abitino alla data della domanda con proprio nucleo familiare in alloggio antigienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità, insanabili con normali interventi manutentivi, da certificarsi tali dall'autorità competente: punti 3

8) Richiedenti che abitano in alloggio che debba essere abbandonato a seguito di ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto: punti 2

9) Richiedenti che non abbiano più titolo ad occupare l'alloggio di servizio punti 2

10) Richiedenti il cui I.S.E.E. risulti:

- non superiore a €. 6.000,00 punti 5

- da €. 6.001,00 a €. 8.500,00 punti 4

- da € .8.501,00 a €. 11.000,00 punti 3

11) Richiedenti che siano lavoratori emigrati all'estero, partiti dal Comune di Brugnera e rientrati in seguito a pensionamento o per altri motivi ; punti 2

12) Richiedenti che a seguito di separazione o divorzio si trovino nella necessità di reperire un alloggio: punti 2

13) Richiedenti con invalidità superiore al 66%: punti 2

Nel caso in cui si verifichi un punteggio pari a “0” l’assegnazione potrà essere effettuata dal Responsabile del Servizio su proposta dell’assistente sociale e sentito l’assessore competente che ne motivi la decisione.

Nel caso in cui si verifichi parità di punteggio prederanno in graduatoria i più anziani d’età. Il punteggio è attribuito dalla Commissione di cui all’articolo 12.

*1 comma 3 rettificato testo con deliberazione di C.C nr.12 del 30.04.2010*

*2 comma4 aggiunte parole con deliberazione di C.C nr.12 del 30.04.2010*

*3 punto 8) tolte parole con deliberazione di C.C nr.12 del 30.04.2010*

*4 punto 10) rettificati valori con deliberazione di C.C nr.12 del 30.04.2010*

*5 aggiunto comma 5 con deliberazione di C.C nr.12 del 30.04.2010*

## **SEZIONE 2: ALLOGGI DESTINATI AD UTENTI DIVERSI**

### **Art.7 – BENEFICIARI**

Possono richiedere l’assegnazione di un alloggio con destinazione assistenziale gli adulti in difficoltà e gli anziani che, a seguito di partecipazione a selezione, non siano risultati assegnatari degli alloggi riservati ai medesimi.

### **Art. 8 – REQUISITI DEGLI ASPIRANTI ASSEGNATARI**

Il Comune di Brugnera può assegnare, con determinazione del Responsabile di Area, gli alloggi di sua proprietà a persone che abbiano i seguenti requisiti:

- a) siano residenti nel Comune di Brugnera da almeno un anno o, nel caso di lavoratori stranieri immigrati, siano in possesso di regolare permesso di soggiorno biennale in corso di validità e siano residenti nel Comune di Brugnera da almeno un anno alla data di presentazione della domanda;
- b) non siano proprietari di un’abitazione ubicata sul territorio nazionale da almeno cinque anni o da minor periodo nel caso in cui la privazione del diritto di proprietà o di altro diritto reale non sia dipesa da alienazione volontaria. Nel caso in cui il richiedente fosse titolare della proprietà di un’abitazione, questa deve essere inabitabile per motivi di staticità e/o di igiene. Se proprietari di alloggio sottoposto a esproprio per motivi di pubblica utilità, le procedure espropriative devono essere già avviate alla data della presentazione della domanda;
- c) siano titolari di una quota del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobile adibito ad abitazione tale da non permettere l’utilizzo della medesima;
- d) non siano beneficiari di un alloggio A.T.E.R.. Non siano assegnatari di alloggi A.T.E.R. con possibilità di occupazione immediata o comunque entro due mesi. Non abbiano rinunciato all’assegnazione nei due anni precedenti. Si impegnino a presentare domanda per essere inclusi nelle graduatorie degli aspiranti assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- e) fruiscono di un I.S.E.E. annuo riferito all’intero nucleo familiare e dato da qualsiasi entrata a qualsiasi titolo percepita da ogni componente il nucleo, anche se non soggetta ad alcuna tassazione o obbligo di denuncia, non superiore ad €. 11.000,00 o a diverso importo eventualmente determinato dalla Giunta Comunale. Restano salve ed impregiudicate le assegnazioni in corso.

Qualora il richiedente e la sua famiglia facciano parte di un nucleo familiare più numeroso, verrà operata una estrazione dal nucleo familiare, per l’applicazione dell’I.S.E.E.

Il requisito relativo alla residenza deve essere posseduto dal solo richiedente, mentre quelli riferiti alla proprietà e alla situazione economica vanno posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare.

I requisiti richiesti devono essere posseduti sia all'atto della presentazione della domanda, sia all'atto dell'assegnazione ed in costanza della stessa.

*1 lettera a) aggiunte e sostituite parole con deliberazione di C.C nr.12 del 30.04.2010*

*2 lettera e) tolte e aggiunte parole con deliberazione di C.C nr.12 del 30.04.2010*

*3 comma 2 sostituita parola con deliberazione di C.C nr.12 del 30.04.2010*

## **Art. 9 - COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE**

Si intende per nucleo familiare quello individuato e certificato dall'Ufficio Anagrafe del Comune.

## **Art. 10 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIA**

I richiedenti dovranno produrre la domanda su apposito modulo al quale devono essere allegati:

- a) Autocertificazione concernente lo stato di famiglia e la residenza;
- b) Permesso di soggiorno biennale in corso di validità solo per gli extracomunitari;
- c) Atto notorio o dichiarazione sostitutiva attestante che né il dichiarante né i componenti del nucleo familiare sono o erano titolari di alcuno dei diritti di cui all'art. 8, comma 1, lettera b).
- d) Dichiarazione I.S.E.E. dell'intero nucleo familiare, dato da qualsiasi entrata a qualsiasi titolo percepita da ogni componente del nucleo, anche se non soggetta ad alcuna tassazione o obbligo di denuncia.

Alla domanda, debitamente compilata e sottoscritta, può essere allegato ogni altro documento o titolo atto a comprovare il maggior diritto all'assegnazione, tra cui:

- a) dichiarazione di antiigienicità dell'alloggio rilasciata dal Responsabile dell'A.S.S., ovvero la precaria condizione statica rilasciata dall'Ufficio Tecnico Comunale.
- b) provvedimento dell'autorità competente diretto al rilascio dell'alloggio attualmente occupato.
- c) ordinanza di rilascio di alloggio di servizio per avvenuto collocamento a riposo o trasferimento del richiedente.
- d) provvedimento esecutivo di sfratto.
- e) copia della sentenza di divorzio e separazione.
- f) tutti gli eventuali documenti ritenuti utili ai fini della assegnazione.
- g) autocertificazione che attesti il rientro definitivo da uno stato estero;
- h) un elenco e/o note informative sui tenuti agli alimenti.

I documenti di cui alle lettere a),b),c),d),e),f),g), possono essere sostituiti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, anche contenuta all'interno dell'istanza.

Il Comune, procede, sulla scorta dei documenti prodotti dagli interessati, all'istruttoria delle domande, tenuto conto della relazione presentata dall'Assistente sociale sui tenuti agli alimenti.

Il Comune può richiedere agli interessati di produrre, fissando a tale fine termini perentori, i documenti occorrenti a comprovare e completare la situazione denunciata nella domanda.

In caso di carenza di uno dei requisiti previsti nel presente articolo, il Responsabile del Servizio, su proposta dell'Assistente Sociale e sentito l'assessore competente, può assegnare l'alloggio al richiedente motivandone la decisione.

*1 lettera b aggiunto parole con deliberazione di C.C nr.12 del 30.04.2010*

*2 integrato comma 3 con deliberazione di C.C nr.12 del 30.04.2010*

*3 aggiunto comma 6 con deliberazione di C.C nr.12 del 30.04.2010*

## **Art. 11 – ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI E DEFINIZIONE DI EVENTUALE GRADUATORIA**

La domanda può essere presentata con cadenza semestrale rispettivamente entro i mesi di maggio e novembre dell'anno corrente. Si prescinde dalle su evidenziate scadenze qualora la richiesta di assegnazione rivesta carattere di urgenza.

Considerato che gli alloggi disponibili per fini socio-assistenziali non sempre possono essere sufficienti a soddisfare tutte le richieste dei cittadini interessati, verrà formulata una graduatoria di priorità da parte della Commissione di cui al successivo art. 12, che verrà aggiornata man mano che verranno esaminate le domande.

Il richiedente ritenuto idoneo mantiene il punteggio, conseguito a seguito dell'esame della commissione e sempre che non intervengano nuovi elementi atti a far rideterminare il punteggio attribuibile, anche nel semestre successivo. A seguito della nuova graduatoria, la collocazione all'interno della stessa, può subire delle modifiche.

Ai fini dell'assegnazione di uno o più minialloggi e della predisposizione della graduatoria di priorità si valuteranno le varie situazioni dei richiedenti e verranno assegnati i seguenti punteggi:

- 1) Richiedenti che alla data della domanda abitino con il proprio nucleo familiare in baracche o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione, quali soffitte, bassi o simili: punti 4
  - 2) Richiedenti che alla data della domanda abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari legati da vincolo di parentela entro il 4° grado: punti 2
  - 3) Richiedenti che alla data della domanda abitino con il proprio nucleo familiare in uno stesso alloggio con altro nucleo familiare o più nuclei familiare non legati da vincolo di parentela o affinità: punti 3
  - 4) Richiedenti che alla data della domanda abitino da soli e non abbiano figli in grado di contribuire al loro sostentamento: punti 4
- Nel caso in cui i figli non presentino la dichiarazione I.S.E.E. non verrà assegnato alcun punto
- 5) Richiedenti che debbano abbandonare l'alloggio a seguito di ordinanze di sgombero emesse dalle autorità competenti: punti 2
  - 6) Richiedenti che debbono abbandonare l'alloggio per motivi di pubblica utilità o pubblico interesse risultante da provvedimenti emessi dalle autorità competenti o per esigenze di risanamento edilizio accertate dall'autorità comunale: punti 2
  - 7) Richiedenti che abitino alla data della domanda con proprio nucleo familiare in alloggio ant igienico, ritenendosi tale quello privo di servizi igienici o che presenti umidità permanente dovuta a capillarità, condensa o idroscopicità, insanabili con normali interventi manutentivi, da certificarsi tali dall'autorità competente: punti 3
  - 8) Richiedenti che abitano in alloggio che debba essere abbandonato a seguito di ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto: punti 2
  - 9) Richiedenti che non abbiano più titolo ad occupare l'alloggio di servizio: punti 2
  - 10) Richiedenti il cui I.S.E.E. risulti:

- non superiore a	€. 6.000,00	punti 5
- da €. 6.001,00 a	€. 8.500,00	punti 4
- da €. 8.501,00 a	€. 11.000,00	punti 3
  - 11) Richiedenti che siano lavoratori emigrati all'estero, partiti dal Comune di Brugnera e costretti a rientrare in seguito di cessazione di rapporto di lavoro o per altri motivi: punti 2
  - 12) Richiedenti che a seguito di separazione o divorzio si trovino nella necessità di reperire un alloggio: punti 2
  - 13) Richiedenti con invalidità superiore al 66%: punti 2

Nel caso in cui si verifichi un punteggio pari a "0" l'assegnazione potrà essere effettuata dal Responsabile del Servizio su proposta dell'assistente sociale e sentito l'assessore competente che ne motivi la decisione.

Nel caso in cui si verifichi parità di punteggio prederanno in graduatoria i più anziani d'età.  
Il punteggio è attribuito dalla Commissione di cui all'articolo 12.  
*1 comma 3 rettificato testo con deliberazione di C.C nr.12 del 30.04.2010*  
*2 comma 4 aggiunte parole con deliberazione di C.C nr.12 del 30.04.2010*  
*3 punto 8) tolte parole con deliberazione di C.C nr.12 del 30.04.2010*  
*4 punto 10) rettificati valori con deliberazione di C.C nr.12 del 30.04.2010*  
*5 aggiunto comma 5 con deliberazione di C.C nr.12 del 30.04.2010*

### **SEZIONE 3: FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE E ASSEGNAZIONE**

#### **Art. 12 – COMMISSIONE ESAMINATRICE**

L'accertamento dei requisiti soggettivi e la formazione delle graduatorie dei richiedenti è demandata ad una Commissione che sarà così composta:

- a) Il responsabile del Servizio con funzioni di Presidente;
- b) Un'assistente sociale;
- c) Un amministrativo appartenente a categoria non inferiore alla C), il quale svolgerà anche le funzioni di segretario della Commissione.

#### **Art. 13 - ASSEGNAZIONE ALLOGGI**

Il Responsabile del Servizio dispone l'assegnazione degli alloggi disponibili con propria determinazione che assume la forma della concessione-contratto, che verrà registrata, data la valenza assistenziale, con oneri a carico dell'ente e ne dà comunicazione all'interessato.

L'assegnazione viene comunicata ai destinatari con raccomandata con ricevuta di ritorno o con notifica da parte del Messo Comunale.

Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli aventi diritto devono trasmettere l'accettazione dell'assegnazione stessa, salvo proroga concessa dal Sindaco su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine previsto, pena la decadenza.

L'alloggio deve essere occupato stabilmente dall'assegnatario e dai suoi familiari entro i successivi 15 giorni, salvo proroga concessa dal Sindaco su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine previsto.

L'assegnazione viene fatta per 4 anni, eventualmente rinnovabili.

*1 comma 1 sostituite e aggiunte parole con deliberazione di C.C nr.12 del 30.04.2010*

*2 comma 4 sostituite e aggiunte parole con deliberazione di C.C nr.12 del 30.04.2010*

#### **Art. 14 - ASSEGNAZIONE D'URGENZA**

In situazioni di comprovata e particolare urgenza, il Responsabile del Servizio sentito il Servizio Sociale territoriale può assegnare temporaneamente un alloggio.

*1 sostituite parole con deliberazione di C.C nr.12 del 30.04.2010*

#### **Art. 15 - ANNULLAMENTO DELL'ASSEGNAZIONE**

Qualora l'assegnazione sia stata effettuata sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazione falsa, ovvero in violazione delle norme vigenti, il responsabile sentita la commissione annulla l'assegnazione.



## **Art. 16 - CAMBIO DELL'ALLOGGIO**

L'assegnatario può chiedere il cambio dell'alloggio assegnato con altro alloggio resosi disponibile. La decisione spetta al Responsabile, sentita la Commissione di cui all'art.12.

La Commissione può, nel caso di alienazione dei beni immobili, di manutenzione straordinaria degli stessi, di calamità naturali che danneggino gli alloggi e negli altri casi equiparati, trasferire un nucleo familiare da una struttura abitativa ad un'altra. Tale decisione viene, per quanto possibile, concordata con l'assegnatario.

## **Art. 17 - DECESSO O MODIFICAZIONI DEL NUCLEO ASSEGNATARIO**

In caso di decesso dell'assegnatario o di abbandono volontario dell'alloggio, questo rimane a disposizione dei membri del nucleo superstiti i quali devono inoltrare entro 60 giorni una richiesta di convalida dell'assegnazione, rimanendo i requisiti rapportati alla nuova situazione.

Qualora sopravvenga una modifica in relazione a separazione, scioglimento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili, le persone conviventi che intendono rimanere nell'alloggio o a favore delle quali si è espresso il giudice, devono inoltrare, entro 15 giorni dalla data della sentenza, richiesta di convalida dell'assegnazione e la modifica del contratto. Sulla richiesta di convalida decide il Responsabile del Servizio.

*1 comma 2 sostituite parole con deliberazione di C.C nr.12 del 30.04.2010*

## **Art. 18 – REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE**

Il Responsabile del Servizio può disporre in qualsiasi momento, previo parere della Commissione di cui all'art.12, la revoca dell'assegnazione oppure ulteriori prescrizioni in relazione a nuove evenienze che riguardino il titolare che :

- a) sia divenuto titolare del diritto di proprietà di beni immobili o che abbia modificato la propria posizione patrimoniale;
- b) abbia abbandonato l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salvo la preventiva autorizzazione del Responsabile, giustificata da gravi motivi;
- c) abbia ceduto il godimento dell'alloggio a terzi;
- d) abbia usato l'alloggio per scopi illeciti o in modo difforme da quanto previsto dal presente regolamento;
- e) abbia rinunciato a presentare domanda o all'eventuale assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica prevista dalla L.R. n. 75/1982 (compresi gli alloggi parcheggio per sfrattati) se di dimensioni adeguate per il nucleo familiare;
- f) per sopravvenuta mancanza del familiare o altra persona convivente che provvedeva all'assistenza;
- g) Abbia provocato danni per fatto doloso o fatti gravi, per incuria o improprio uso dei locali, qualora non abbia provveduto alle opportune riparazioni.
- h) Non sia in regola da più di quattro mesi con il pagamento del canone di locazione/concessione.

Il Responsabile del Servizio può concedere un termine di sei mesi per il rilascio dell'immobile.

*1 comma 2 sostituito parole con deliberazione di C.C nr.12 del 30.04.2010*

## **Art. 19 – VERIFICA DEI REQUISITI**

La Commissione di cui all'art.12 procederà annualmente d'ufficio entro il mese di settembre a verificare l'assenza delle situazioni che potrebbe comportare la revoca dell'assegnazione.

*1 aggiunte e modificate parole con deliberazione di C.C nr.12 del 30.04.2010*

## **Art. 20 – OBBLIGHI DELL’ASSEGNETARIO**

L’assegnatario si impegna:

- a) ad osservare le regole d’igiene dell’ambiente;
- b) a mantenere in buono stato l’alloggio, gli impianti e le apparecchiature che vi si trovano installate e ad adeguarsi alle richieste del Comune a fine di garantirne la perfetta utilizzazione;
- c) l’assegnatario è tenuto a risarcire i danni arrecati per propria incuria o trascuratezza;
- d) gli è fatto divieto di ospitare nel proprio alloggio persone estranee per un periodo superiore a venti giorni; eventuali eccezioni, per comprovati motivi, dovranno essere autorizzate solamente dal Responsabile del Servizio.

*l lettera d) sostituite e aggiunte parole con deliberazione di C.C nr.12 del 30.04.2010*

## **Art. 21 – ONERI A CARICO DELL’ASSEGNETARIO**

Le spese di gestione dell’alloggio, quali acqua, energia elettrica, riscaldamento sono a carico dell’assegnatario, che procede all’instestazione di tutti i contratti relativi; parimenti anche i lavori di ordinaria manutenzione quali tinteggiatura dell’alloggio, revisione delle caldaie e impianto elettrico, svuotamento vasche imhoff, ect, fanno carico all’assegnatario, salvo diversa valutazione di ordine tecnico ed economico effettuata dal Responsabile del Servizio il quale può proporre alla Giunta Comunale l’accollo motivato degli oneri relativi.

*l modifica testo con deliberazione di C.C nr.12 del 30.04.2010*

## **Art. 22 – MODALITA’ PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE**

Il canone annualmente dovuto dagli assegnatari è costituito dal 10% dell’I.S.E.E presentato al momento della richiesta di alloggio, eventualmente rideterminato d’ufficio nel caso vi sia la presenza di entrate non fiscalmente imponibili; in ogni caso detto canone non potrà essere superiore a €. 150,00 mensili. La concessione-contratto avrà una durata di quattro anni; allo scadere della stessa verrà richiesta una nuova attestazione I.S.E.E. necessaria ai fini dell’aggiornamento del canone dovuto.

*l sostituito testo articolo con deliberazione di C.C nr.12 del 30.04.2010*

## **Art. 23 - SPESE**

In caso di morte dell’assistito il Comune è tenuto a farsi rimborsare dagli eredi le spese sostenute e non pagate dall’interessato.

*l aggiunto testo articolo con deliberazione di C.C nr.12 del 30.04.2010*

